



Preg.mi

Sig. Presidente Regione Puglia Dott. **Michele Emiliano**
 segreteriageneralepresidente@pec.rupar.puglia.it
 capogabinetto.presidente.regione@pec.rupar.puglia.it
 presidente.regione@pec.rupar.puglia.it

Assessore all'Ambiente Regione Puglia
 Dott.ssa **Anna Grazia Maraschio**
 ag.maraschio@regione.puglia.it
 assessore.ambiente.territorio@regione.puglia.it

Presidente della Commissione Consiliare per l'Ambiente Regione Puglia
 Dott. **Francesco Paolo Campo**
 campo.francescopaolo@consiglio.puglia.it
 quinta.comm@consiglio.puglia.it

Ill.mo Presidente della Regione Puglia, Dott. Michele Emiliano,

Un emendamento al DDL Concorrenza 2023 in seconda lettura, presentato dal Governo, è stato poi approvato ed è divenuto l'art. 10 della legge 30 dicembre 2023 n. 214: **innalza il limite alle esposizioni prolungate al campo elettrico, vigente da 25 anni, da 6 V/m a 15 o 61 V/m**, come infine deciderà il Governo medesimo entro il 30 aprile p.v.

Poiché la densità di potenza cresce con il quadrato del campo elettrico, l'aumento delle esposizioni, in potenza, risulterà tra il 600% e il 10.000%!

Il Ministro Urso, che lo ha presentato, ha parlato di “ammodernamento” del Paese (ANSA 27/10/23), ma in verità aumentare la soglia di un inquinante pericoloso non è mai una conquista di civiltà, semmai il contrario. Tanto più se si tratta di un inquinante cancerogeno, come appare dallo studio sperimentale del US National Toxicology Program, condotto su 4.500 ratti, costato \$ 25 mln (2017), e da quello dell'Istituto Ramazzini (BO), €5 mln, su 2.450 ratti (2018).

Il primo ha fornito: “clear evidence” di un raro tumore al cuore (schwannoma) indotto sul modello animale dalle radiazioni della telefonia “in campo vicino”, cioè nelle condizioni di un utente del telefono mobile, nonché “some evidence” di tumori ai nervi craniali, in Italia già accertati sui lavoratori dalle Corti di Appello di Brescia, di Torino e di Firenze e dalla Cassazione (Sent. 17438/2012). Il secondo, lo stesso tumore al cuore, questa volta per esposizione in “campo lontano”, cioè nella condizione di chi è esposto ad una stazioni radiobase. Quando un inquinante è cancerogeno causa anche diversi altri sintomi: tra i quali anche quelli lamentati dai portatori di ipersensibilità elettromagnetica (EHS), che sono in aumento nel mondo ed attualmente stimati nel 3%-6% della popolazione.

Già dal 2011 l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro dell'OMS ha classificato le microonde della telefonia come un “possibile cancerogeno per l'uomo”. Ora che gli studi sperimentali confermano l'allarmante decisione della IARC, il Governo aumenta il limite, facendo

verosimilmente aumentare i tumori, per risparmiare a TIM, Vodafone, Wind (non ai nuovi licenziatari, Iliad e Fastweb, che la rete la devono costruire daccapo), che sarebbero necessariamente affidati alle PMI dell'indotto, per € 4 mld (Relazione all'emendamento dei Senatori); € 4 mld che vengono prelevati ai consumatori, sottratti alla domanda interna, avviati all'estero come profitti.

Al momento, solo le Regioni possono ristabilire, sia pure localmente, la necessaria tutela della salute delle persone e dell'ambiente: e possono farlo:

- sia esercitando il proprio ruolo in seno alla Conferenza Stato-Regioni al momento in cui il Governo sottoporrà il DPCM recante i nuovi limiti di esposizione,
- sia impugnando lo stesso DPCM, qualora non soddisfacesse i requisiti richiesti in base all'art. 4 della legge 36/2001, eventualmente sollevando davanti al GA istanza di declaratoria di non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 10 della legge per la concorrenza ed il mercato 2023;
- sia emanando leggi regionali che rechino limiti di esposizione più cautelativi di quelli previsti dallo stesso art. 10, eventualmente ripristinando il valore di attenzione e l'obiettivo di qualità introdotti con il Regolamento 381/1998 e la legge 36/2001; ovvero valore di attenzione e obiettivo di qualità più bassi in considerazione della maggiore consapevolezza della pericolosità dei campi elettromagnetici per la salute umana e per l'ambiente, che la scienza ha fornito in questi ultimi 25 anni.

Il nuovo assetto costituzionale della materia ambientale consente infatti di rivalutare il ruolo delle Regioni nella tutela della salute ambientale e dell'equilibrio degli ecosistemi.

In passato la Regione Veneto ha legiferato in materia di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con la n. 27/1993, entrata in vigore il 1/1/1999. Tale legge introduceva il limite di 0,2 microTesla per l'esposizione a carattere residenziale della popolazione al campo magnetico a frequenza industriale, poi dichiarato "possibile cancerogeno" per la leucemia infantile da parte dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) dell'OMS¹. Il Governo sollevò conflitto di competenza tra poteri dello Stato in relazione agli articoli 3, asserendo che il limite introdotto con la legge regionale era in contrasto con la norma statale (art. 3 DPCM 22.04.1992) che recava un limite di esposizione per la popolazione al campo magnetico industriale di 100 microTestla, ma la Corte Costituzionale ritenne infondato il ricorso con Sentenza n. 382 del 1999, ritenendo *"lecito considerare ammissibile un intervento delle Regioni che stabilisse limiti più rigorosi rispetto a quelli fissati dallo Stato, in coerenza con il principio, proprio anche del diritto comunitario, che ammette deroghe alla disciplina comune, in specifici territori, con effetti di maggiore protezione dei valori tutelati"*.

Tuttavia la Consulta mostrò un diverso orientamento giuridico con la Sentenza 7 ottobre 2003 n. 303, in relazione ad un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato relativo a diverse leggi regionali (Marche, Umbria, Campania, Puglia) con le quali le Regini avevano fissato propri standard di esposizione sia al campo magnetico industriale (Campania) che al campo elettromagnetico nel range delle microonde (Umbria, Marche e Puglia).

In tale ultima Sentenza, la Corte pur richiamando la motivazione su riportata della propria Decisione n. 382/1999, riformulò radicalmente il potere legislativo regionale in materia, riducendolo al caso di sostanziale disequilibrio della normativa statale in ordine alla contemperanza dei riconosciuti contrastanti diritti costituzionali da proteggere con la fissazione dei limiti di esposizione: salute e ambiente ma anche iniziativa economica (vedi Considerazioni in diritto 5-7):

¹ IARC, Monograph n. 80, Lion 2002

“Questa Corte ha già chiarito che la ‘tutela dell’ambiente’, più che una ‘materia’ in senso stretto, rappresenta un compito nell’esercizio del quale lo Stato conserva il potere di dettare standard di protezione uniformi validi in tutte le Regioni e non derogabili da queste; e che ciò non esclude affatto la possibilità che leggi regionali, emanate nell’esercizio della potestà concorrente di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, o di quella “residuale” di cui all’art. 117, quarto comma, possano assumere fra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale (cfr. sentenze n. 407 del 2002 e n. 222 del 2003). Nel caso delle discipline regionali impugnate, esse attengono essenzialmente agli ambiti materiali – richiamati del resto anche dal ricorrente – della “tutela della salute”, minacciata dall’inquinamento elettromagnetico, dell’“ordinamento della comunicazione” (per quanto riguarda gli impianti di telecomunicazione o radiotelevisivi), della ‘produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia’ (per quanto riguarda gli elettrodotti), oltre che, più in generale, del ‘governo del territorio’ (che comprende, in linea di principio, tutto ciò che attiene all’uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività): tutti ambiti rientranti nella sfera della potestà legislativa ‘concorrente’ delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, e pertanto caratterizzati dal vincolo al rispetto dei (soli) principi fondamentali stabiliti dalle leggi”.

Tale ultima considerazione appare in parte superata dai tempi e dalla novella dell’art. 41 della Costituzione:

“L’iniziativa economica privata è libera.

*Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno **alla salute, all’ambiente**, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.*

*La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e **ambientali**».*

E al terzo capoverso dell’art. 9 oggi la Costituzione afferma:

[La Repubblica] *“**Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali**».*

La ‘tutela dell’ambiente’ è diventata una ‘materia’ in senso stretto; non è più soltanto “un compito nell’esercizio del quale lo Stato conserva il potere di dettare standard di protezione uniformi validi in tutte le Regioni e non derogabili da queste”.

Al contrario di quanto nel 2003 sostenuto dai giudici della Consulta, **oggi la potestà concorrente delle Regioni in materia ambientale richiede che anche le Regioni esercitino, sia pure in via concorrente con lo Stato, il potere di dettare standard; non necessariamente uniformi in tutte le Regioni, ma eventualmente diversi**, proprio in ragione della motivazione della Sentenza della Consulta n. 382 del 1999, che richiama, in coerenza con il diritto comunitario, la potestà regionale di derogare *alla disciplina comune, in specifici territori, con effetti di maggiore protezione dei valori tutelati*.

Il secondo capoverso dell’articolo 41 Cost., riformulato, estende sia alla salute che all’ambiente la garanzia che l’iniziativa economica privata non si svolga *“in modo da recare danno **alla salute, all’ambiente**, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”*.

A giudizio di chi scrive, la materia della tutela dai campi elettromagnetici riguarda:

- in primo luogo sia la **salute**, poiché si tratta della tutela della salute di lavoratrici e lavoratori e della popolazione, che l’**ambiente**: con particolare riguardo alla tutela della biodiversità, poiché l’impoverimento della variabilità specifica è in generale uno dei risultati che la scienza ha focalizzato come conseguenza dell’inquinamento antropico ed elettromagnetico in particolare, Ciò è provato da una ampia letteratura scientifica (*ex pluribus*²);

² Cappucci U et al., WiFi Related Radiofrequency Electromagnetic Fields Promote Transposable Element Dysregulation and Genomic Instability in *Drosophila melanogaster*, *Cells*. 2022 Dec; 11(24): 4036 doi: [10.3390/cells11244036](https://doi.org/10.3390/cells11244036), PMID: [36552798](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36552798/)

– e riguarda solo secondariamente l’iniziativa economica privata, sulla quale già la legge quadro *sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici* n. 36/2001 ha esercitato la sua valenza regolatoria, introducendo i principi generali per i quali la tutela dell’ambiente e della salute possono modulare la iniziativa economica: (art.1), “*La presente legge ha lo scopo di dettare i principi fondamentali diretti a:*

a) *assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell’esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell’articolo 32 della Costituzione;*

b) *promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine* [e ciò è stato fatto, ancorché limitatamente, con il finanziamento da parte dell’ISPESL e della Regione Emilia Romagna dello Studio dell’Istituto Ramazzini, citato, che ha riscontrato in laboratorio la correlazione tra esposizione al campo elettrico di 50 V/m e 1,9 GHz e l’insorgenza dello schwannoma del cuore; sebbene di ciò non si tenga conto, con l’innalzamento dello standard nella legge 30.12.2023 n. 282, ndr³]; nonché

c) *attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all’articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell’Unione Europea;*

d) *assicurare la tutela dell’ambiente e del paesaggio e promuovere l’innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l’intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.*”⁴.

Conseguentemente andrebbe considerata *superata* l’affermazione della Consulta, nella citata sentenza del 2003, , circa la *non derogabilità* da parte delle Regioni dagli standard dettati dallo Stato, quando lo Stato immotivatamente e in opposizione ai risultati scientifici più qualificati-intervenuti, abbassa i limiti di esposizione, la cui osservanza ha costituito la buona prassi per 25 anni, per favorire un settore economico, per altro tutt’altro che in crisi, quale quello delle telecomunicazioni, venendo meno altresì o attenuando, in contrasto con il principio comunitario di non rilassamento in materia ambientale, la protezione della popolazione e del mondo del lavoro, dai campi elettromagnetici.

Tanto più che nella stessa Sentenza n. 307/2003 la Consulta richiama la propria giurisprudenza (anche la Sent. N. 407/2002, oltre la citata n. 382/1999) allo scopo di introdurre aspetti più generali, focalizzati nella Considerazione di diritto 7 della medesima Decisione: “*In sostanza, la fissazione a livello nazionale dei valori-soglia, non derogabili dalle Regioni nemmeno in senso più restrittivo, rappresenta il punto di equilibrio fra le esigenze contrapposte di evitare al massimo l’impatto delle emissioni elettromagnetiche, e di realizzare impianti necessari al paese, nella logica per cui la competenza delle Regioni in materia di trasporto dell’energia e di ordinamento della comunicazione è di tipo concorrente, vincolata ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.*”

Ecco appunto, si tratta di un *punto di equilibrio*. Che però non può essere astratto, alla luce della nuova formulazione degli art. 9 e 41 Cost., neanche nell’ottica del revisionismo della Corte del 2003, rispetto alla Decisione del 1999, per il quale la materia della tutela della salute e la tutela dell’ambiente non sarebbe più la tutela di diritti di rango superiore, afferenti alla sfera dei diritti fondamentali della persona e della natura, ma troverebbe limitazione nell’esigenza di contemperare

³ Si ricorda nuovamente che l’insorgenza di neurinomi, osservata nel citato studio dell’US Toxicology Program, è stata accertata anche nelle nostre aule di giustizia, dalle citate Corti di Appello di Brescia, Torino, Firenze e dalla Suprema Corte di Cassazione.

⁴ Della incongruenza tra quanto affermato dalla Legge quadro in ordine ai diritti e interessi da proteggere e quanto in proposito interpretato, apparentemente *ultra petita*, dai Giudici della Consulta si accorgono i Giudici stessi che, nella Sentenza n. 303/20023, si rifanno ad uno *spirito della legge*, dal contenuto più ampio della lettera, quando affermano “*Tali interessi, ancorché non resi espliciti nel dettato della legge quadro in esame, sono indubbiamente sottesi alla considerazione del "preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee"* . Il che appare una petizione di principio, dovendosi giudicare le leggi regionali a cospetto della legge nazionale, che poi condiziona il dispositivo della Sentenza.

altri diritti, che tuttavia dovrebbero essere subordinati ai primi, anche in considerazione del nuovo dettato costituzionale (art. 9, 41 cit.): tra questi ultimi il diritto economico del profitto di imprenditori esteri, che beneficiano di un regime di oligopolio e ciononostante sono oggi inopinati destinatari di una norma legislativa – art. 10 della legge sul mercato e sulla concorrenza 2023 - loro favorevole a scapito della sicurezza delle persone e della tutela della biodiversità. Né è sufficiente a sorreggere l'orientamento espresso dalla Consulta con la Sentenza n. 303 del 2003, in difformità da quello della stessa Corte espresso nella Sentenza n. 382 del 1999, la riaffermazione, apparentemente solo rituale, a conclusione della citata Considerazione 7 in diritto, del superiore interesse della salute umana (ma andrebbe esteso a tutte le forme di vita); *“si tratta effettivamente di proteggere la salute della popolazione dagli effetti negativi delle emissioni elettromagnetiche (e da questo punto di vista la determinazione delle soglie deve risultare fondata sulle conoscenze scientifiche ed essere tale da non pregiudicare il valore protetto)”*.

E non lo è, fondata, la soglia o almeno non lo sarà più, tenute presenti le dichiarazioni della IARC dell'OMS, oltre quella del 2001 (riguardante i campi magnetici industriali), quella del 2011 che qualifica come “possibili cancerogeni” i campi elettromagnetici di frequenza superiore a 900 MHz (microonde a frequenze impiegate nella telefonia). Anzi la IARC ha affermato che la classificazione sarebbe stata più severa se si avesse avuto il supporto di adeguati studi sperimentali o clinici⁵: Orbene i citati studi di carcinogenesi ambientale del National Toxicology Program e dell'Istituto Ramazzini, (come, in ambito di tutela della biodiversità, i numerosi studi relativi all'impatto delle microonde sugli insetti) hanno fornito il supporto atteso, tanto che diversi studi scientifici hanno riguardato la necessità di procedere ad una classificazione dei campi elettromagnetici come cancerogeni certi^{6,7}.

La rottura dell'equilibrio, rinvenuto dalla Consulta quando erano vigenti i tetti introdotti con il Regolamento n. 381/1998 e confermati con il DPCM 8/7/2003, fa ritenere che un nuovo punto di equilibrio tra i poteri dello Stato e delle Regioni in materia, non può non riguardare i principi fondamentali posti dallo Stato, che tuttavia prescindono dalla fissazione degli standard da parte dello Stato (la cui variabilità avrebbe dovuto fin da subito riguardare non la materia legislativa, ma l'ambito regolamentare se non gestionale, come stabilito dal Legislatore, prima con la legge 249/1997, poi con la legge 36/2001). Dunque, non sembra più possibile riconoscere allo Stato un potere regolamentare esclusivo, quale quello di definizione quantitativa dello standard di protezione che, ricorda la Consulta anche nella Sentenza del 2003, non potrebbe più attenere allo Stato, se non nelle materie di sua esclusiva competenza: dunque non in materia ambientale a seguito della modifica degli artt. 9 e 41 e in forza dell'art. 117 Cost.. Al contrario il *corpus* di principi fondamentali - il quadro di restrizioni- relativi all'inquinamento elettromagnetico, formulato dal Legislatore Nazionale, riguarda certamente i *valori*, nelle loro espressioni qualitative, che devono essere tutelati, come il Principio di Tutela della Salute e il Principio di Precauzione, di cui all'art. 1, c. 1 lett. a)-b); nonché il principio di minimizzazione tecnologicamente conseguibile (principio ALATA, As Low As Technologically achievable), di cui all'art. 1, c.1 lett. c) e all'art. 8 comma 6 della legge quadro 36/2001.

La rottura dell'equilibrio in ordine a diritti da contemperare con quelli espressamente citati all'art. 1 della Legge 36/2001, richiamato dai Giudici Costituzionali, soccorre il Legislatore Regionale, che si trova a dover intervenire anche in forza del principio comunitario di sussidiarietà.

⁵ IARC, Monograph n- 102, Lion 2013

⁶ International Commission on the Biological Effects of Electromagnetic Fields (ICBE-EMF). Environ Health 2022 Oct 18;21(1):92. doi: 10.1186/s12940-022-00900

⁷ Weller E, Mc Creden J E. Understanding the public voices and researchers speaking into the 5G narrative. Front Public Health 2024 Jan 12;11:1339513. doi: 10.3389/fpubh.2023.1339513.

Va anche rispettato, del diritto comunitario, il *principio di non rilassamento dei livelli di protezione ambientale*, per cui i Paesi della Unione si impegnano ad assicurare un elevato *standard di protezione* (art. 174, comma 2, prima parte, del Trattato Istitutivo dell'Unione Europea, 182 comma 2 del TFUE). Ed è ben evidente che un arretramento nella protezione dai campi elettromagnetici, quale quello postulato dalla Legge per il mercato e la concorrenza 2023, non costituisce un elevato livello di protezione”, essendo stato più elevato (per 25 anni) quello vigente al momento della pubblicazione della legge medesima. Occorre poi dare concreto significato all'altro principio comunitario, affermato dalla Sentenza della Consulta n. 382 del 1999 e richiamato anche nella Sentenza 303/2003 con queste parole: “lecito considerare ammissibile un intervento delle Regioni che stabilisse limiti più rigorosi rispetto a quelli fissati dallo Stato, in coerenza con il principio, proprio anche del diritto comunitario, che ammette deroghe alla disciplina comune, in specifici territori, con effetti di maggiore protezione dei valori tutelati”, tanto più quando “si tratta effettivamente di proteggere la salute della popolazione dagli effetti negativi delle emissioni elettromagnetiche (e da questo punto di vista la determinazione delle soglie deve risultare fondata sulle conoscenze scientifiche ed essere tale da non pregiudicare il valore protetto)”, in territori in cui i livelli di inquinamento ambientale sono già più elevati e l'incidenza tumorale è più elevata della media nazionale.

Ciò che la Consulta ha ritenuto lecito per la Regione Veneto, in considerazione dell'elevato inquinamento e della speciale vulnerabilità ai tumori, in ragione dell'impatto decennale del petrolchimico a Marghera, non può essere negato al territorio della Regione che include Taranto, dove l'ILVA, anche a giudizio della Magistratura di merito, ha avuto un'incidenza senza uguali sulla mortalità e sulla teratogenetica.

Laddove esiste un inquinamento chimico elevato la riduzione dell'inquinamento fisico – e non l'innalzamento, come stabilito dallo Stato con l'art. 10 della Legge per il mercato e la concorrenza 2023 – appare opportuno e si giustifica anche l'intervento del legislatore regionale, in forza dei richiamati principi comunitari e delle richiamate considerazioni della Corte Costituzionale, in particolare di quella circa il delicato equilibrio tra tutela della salute e dell'ambiente con gli altri diritti, di natura economica, da contemperare: equilibrio che, come detto, è stato alterato con forte sbilanciamento dal lato dei diritti economici, a seguito dell'emanazione della Legge per il mercato e la concorrenza 2023 (art. 10).

Quanto sopra PREMESSO,

le associazioni, i comitati e le persone fisiche sottoscritte, aderenti alla **Rete 6x6** (6 Volt/metro misurati in 6 minuti),

CHIEDONO

- I) Che Codesta Presidenza di Regione con la Giunta Regionale riproponga al Consiglio della Regione Puglia l'approvazione di una legge regionale che ripristini sul territorio il *valore di attenzione o misura di cautela*, giusta definizione ex art. 3 legge 36/2001, introdotto dall'art. 3 del Regolamento 11 settembre 1998 n. 381, recante i *tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana*, in attuazione dell'art. 1 comma 6 lett. a) n. 15 della legge 31 luglio 1997 n. 249 (0,1 W/m², ovvero 6 V/m per il campo elettrico e 0,016 A/m per il campo elettromagnetico), come tetto da non superare per ogni intervallo di 6 minuti e come obiettivo di qualità di cui all'art. 3, c. 1 lett. e) n. 2 della legge 36/2001, il valore di 24 mW/m² per la densità di potenza, corrispondente ai valori di 3V/m per il campo elettrico e di 8 mA/m per il campo magnetico. Tali obiettivo di qualità risulterebbe essere un valore di emissione inferiore al valore di immissione dato dal valore di attenzione come disposto dall'art.3 della Legge 36/2001: si tratta dello stesso valore proposto proposto al Consiglio dei Ministri dal Ministro dell'Ambiente Willer Bordon nello schema di decreto ex art. 4 della legge 36/2001, nello scorcio finale

della XIII legislatura, sulla base di quanto elaborato dal Gruppo di lavoro interministeriale costituito con decreto interministeriale 2/6/1997 e di quanto contenuto nel Documento Congiunto tra ISS e ISPESL sulle problematiche relative alla protezione di lavoratrici e lavoratori e della popolazione dai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, di frequenza compresa tra 0 Hz e 300 GHz nonché della Nota aggiuntiva dell'ISPESL, di cui alla Mozione della Camera dei Deputati, Vigni 1-000360/1999 approvata in Aula all'unanimità e lo stesso anno in Aula al Senato (con altra numerazione) senza voto contrario. Lo stesso valore è stato adottato dalla Confederazione Elvetica per le emissioni, con frequenza inferiore a 900 MHz (come le frequenze del 5G destinate all'Internet of Things) modulate in ampiezza (Ordinanza federale ORNI 23.12.1999) e nel seguito dal Lussemburgo (si veda la Risoluzione del Parlamento Europeo 2 aprile 2009 "Preoccupazione della popolazione per i campi elettromagnetici).

- II) Che la Regione Puglia nella Conferenza Stato-Regione-Città, prevista per l'esame della proposta del nuovo DPCM previsto dall'art. 10 della legge 30.12.2023 n. 282, sostitutivo del DPCM 8/7/2003 (GU 199/2003), come modificato in forza dell'art. 14, c. 8, del DL 18.10.2012 n. 179, convertito in legge 17.12.2012 n. 221, si opponga all'innalzamento dei tetti di radiofrequenza oggi vigenti, richiedendo il ritorno alla misurazione di tali tetti in intervalli di 6 minuti, come previsto da tutti gli standard in materia, vigenti nel mondo.

lì 8 marzo 2024

Per ogni contatto o chiarimento si prega indirizzare a
Atto Primo Salute, Ambiente Cultura ODV 1attoprimo@gmail.com
Referente Rete 6x6 Regione Puglia: Conny Lattarulo: connylattarulo@virgilio.it

Distinti saluti.

Firmato

Rete6x6:

Atto Primo Salute Ambiente e Cultura ODV (attoprimo.org), avv. Tiziana Vigni • Articolo 21 (articolo21.org), sen. Vincenzo Vita • Codacons (codacons.org), dott.ssa Mariacristina Tabano • Associazione Italiana Elettrosensibili (elettrosensibili.it), dott. Paolo Orio • Ecoistituto del Veneto "Alex Langer" (ecoistituto-italia.org), Michele Boato • Comitato Comunicare Senza Inquinare, dott.ssa Natalina Scotton • CODACONS Veneto (codacons.veneto@gmail.com), avv. Pasquale Conte • CTCU di Bolzano, Agostino Accarino • A.M.I.C.A. ODV (infoamica.it), Lucietta Chiafalà • "Terre di Aci" (terrediaci.it), dott. Carmelo Sardella • Comitato di Tutela MontePorzioCatone ONLUS, dott. Stefano Gallozzi (<https://comitatotutelamonteporzioatone.wordpress.com/>) • Comitato NO5G Bari ([fb>profile.php?id=61553942006101](https://profile.php?id=61553942006101)) • CONSAAMBIENTE Sicilia APS • Generazioni Future (generazionifuture.org), prof. Ugo Mattei • Per la Terra e la Comunità Umana ([fb>Perlaterra2022](https://Perlaterra2022)), Sonia Savioli • CulturAzione APS (culturazione.it), dott. Massimo Orlandini • Safeguarding the Astronomical Sky Foundation, dott. Stefano Gallozzi • Stop5GEmilia ([fb>stop5Gemilia](https://stop5Gemilia)), dott.ssa Elisabetta Saviotti • Stop5G Italia ([fb>Stop-5G-Italia](https://Stop-5G-Italia)), Stefano Gallozzi • Stop5G Romagna ([fb>stop5gromagnacomitatotecnologiesostenibili](https://stop5gromagnacomitatotecnologiesostenibili)), Angela Donati • Ass. A.N.Te.Co, Maurizio Rossi (<https://associazioneazionaleteatricsapevoli.wordpress.com>) • Stop Elettrosmog Treviso (comitato@stopelettrosmogtreviso.org)
Roberto Brambilla, LCI • Anita Cappello, ISDE Milano • Valerio Gennaro, ISDE Genova • Patrizia Gentilini, Commissione Medico Scientifica indipendente • Giannozzo Pucci, Libreria Editrice Fiorentina • Claudio Poggi • Leopoldo Silvestroni • Anna Zuccherò • Fiorenzo Marinelli, Vincenzo Vita, Morando Soffritti e Livio Giuliani

